



# COMUNE di GRUMENTO NOVA

Provincia di Potenza

**Ordinanza n. 18 del 13/10/2023**

**Prot. n° 9092/2023**

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente – misure di contenimento per la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio comunale di Grumento Nova

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la Ordinanza del Commissario Straordinario per la PSA n. 5 del 24.08.2023, “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana” (GU n° 203 del 31/08/2023);

**VISTA** l’ordinanza n. 9 del 11 Ottobre 2023 del Presidente della Regione Basilicata, gen. Bardi, con la quale, vengono istituite le Zone di Restrizione I e II per Peste Suina Africana nel territorio della Provincia di Potenza;

**Considerato che** il Comune di Grumento Nova (Pz) rientra nella la Zona di Restrizione II che include gli interi territori dei Comuni di Grumento Nova, Lagonegro, Moliterno, Paterno e Tramutola;

**DATO ATTO** che:

- le misure di eradicazione, controllo e prevenzione devono applicarsi nelle “Zone Infette”, nelle “Zone di restrizione” e nelle “Zone confinanti” istituite sul territorio Regionale ai sensi del Reg. delegato (UE) n. 20/687 e del Regolamento di esecuzione n. 2023/594;
- la peste suina è una malattia virale infettiva trasmissibile che colpisce i suini domestici detenuti e cinghiali selvatici e che ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/429 (“Normativa in materia di sanità animale”) è categorizzata come una malattia di categoria A in quanto non si manifesta normalmente nell’Unione e che, non appena individuata, richiede l’adozione immediata di misure di eradicazione;
- la peste suina può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata, con gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo a causa di perdite sia dirette che indirette con possibili gravi ripercussioni economiche in relazione al blocco delle movimentazioni delle partite di suini vivi e dei relativi prodotti derivati all’interno dell’Unione e dell’export;

**PRESO ATTO** di quanto previsto dalla OPGR n. 9 del 11 Ottobre 2023 del Presidente della Regione Basilicata, gen. Bardi, per le Zone di Restrizione II per Peste Suina Africana, nel territorio della Provincia di Potenza;

**VISTE** le linee guida per le misure di bio-sicurezza per gli abbattimenti di cinghiali nelle zone sottoposte a restrizione per Peste Suina Africana e le linee guida per la modulazione delle attività di controllo della specie cinghiale in zona di restrizione II;

**VISTO** il Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie trasmissibili “Normativa in materia di sanità animale” e in particolare l’art. 70 relativo agli animali selvatici che impone l’adozione di misure di prevenzione e controllo di determinate malattie a norma dell’art. 9 E IL Reg. (UE) 2020/687 di integrazione del citato Regolamento per l’adozione delle misure

di prevenzione e controllo nelle zone infette al fine di evitare la diffusione delle malattie di categoria A, tra cui la regolamentazione delle attività venatorie e delle attività all'aperto;

**RITENUTO** necessario, al fine di evitare la diffusione della malattia della peste suina africana (PSA), porre in atto ogni misura utile ad un immediato contrasto alla diffusione della stessa e alla sua eradicazione a tutela della salute del patrimonio faunistico e zootecnico suinicolo regionale e degli interessi economici connessi al commercio di suini e prodotti derivati, attuando tutte le misure previste dal Reg. (UE) 2016/429, dal Reg. delegato (UE) 2020/687, dal Reg. di esecuzione (UE) 2023/594 e dal Reg. di esecuzione (UE) 2023/1799 del 19.09.2023 come attuate dal D. Lgs n. 136/2022 nonché, ove applicabili, le misure previste dall'ordinanza del Commissario PSA n. 5/2023;

**RICHIAMATO** il Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "istituzione del servizio sanitario Nazionale" e in particolare, l'art. 32 che pone in capo al Presidente della Giunta Regionale e al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 32 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica:

### **REVOCA**

**La propria precedente ordinanza sindacale n° prot. 5236 del 08/06/2023** "Ordinanza contingibile ed urgente – Misure di contenimento per la diffusione della Peste Suina Africana sul territorio comunale di Grumento Nova";

### **ED ORDINA**

Con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni:

**a - di rafforzare la ricerca attiva** delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle aree più perimetrali, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023, nonché alle relative linee guida, con il coordinamento del servizio veterinario ASP Potenza ed il coinvolgimento dei Carabinieri Forestali, Carabinieri, Polizia locale, delle ATC e dei volontari;

**b. di verificare la segnaletica** già apposta sul territorio di Grumento Nova su ogni strada di ingresso alla zona infetta ed all'ingresso del centro abitato, sulla quale indicare la presenza di Peste suina africana nei cinghiali (no zoonosi/non trasmissibile all'uomo);

**c. di promuovere l'allestimento** di dispositivi di cattura con la Regione, l'ASP e l'ATC, in particolare nelle aree urbane e periurbane, secondo quanto previsto dal Piano di cui all'art. 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

**d. di vietare l'alimentazione/foraggiamento**, ad eccezione dei casi in cui è previsto l'utilizzo delle esche finalizzato alle attività di de-popolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, vietando altresì l'avvicinamento ed il disturbo dei cinghiali;

**e. di vietare la movimentazione al di fuori della zona infetta di carne**, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta. In deroga è consentita la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti in attività di controllo faunistico e destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'Allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594. Laddove non sia possibile l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, è consentito l'interramento;

**f. che le attività umane, ludico-ricreative e sportive all'aperto, svolte nelle aree agricole e naturali** nelle zone di restrizione si svolgano secondo le prescrizioni individuate nell'Allegato 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 5/2023, devono essere preventivamente autorizzate dalle Autorità Comunali che richiedono in prima istanza, previo parere della ACL e della successiva e conseguenziale verifica del citato parere da parte del Commissario Straordinario alla PSA che ne attesta la conformità rispetto alle norme di bio-sicurezza di cui agli allegati n. 2 e n. 5 all'Ordinanza Commissariale n. 5/2023 del 31/8/2023;

**g. di raccomandare la disinfezione delle scarpe** all'uscita dalle aree agricole e naturali;

**h. di inibire l'utilizzo delle aree Pic-nic** ai cittadini per il consumo di bevande e/o vivande (tranne le modalità previste dall'allegato 2);

**i. di rendere noti i numeri di reperibilità dell'ASP** per la segnalazione, sia in orario d'ufficio che fuori dall'orario di ufficio, di carcasse rinvenute o di cinghiali moribondi: **0975312440 – 334/6620408**;

**j. che, nelle aree agricole e naturali, attività umane, ludico-ricreative e sportive** di qualsiasi genere possano svolgersi purché preventivamente autorizzate dalle Autorità Comunali, previo parere dell'Autorità Competente Locale (ACL) e previa comunicazione al Commissario Straordinario PSA che ne verifica la conformità alle norme di biosicurezza. Tale deroga potrà essere concessa, laddove pervenga motivata richiesta, nel rispetto delle misure di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 5/2023 del 31/8/2023 e previa adeguata attività formativa/informativa.

**l. che l'utilizzo di fieno e paglia** prodotti è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini;

**m. che, per la transumanza**, si applichi quanto previsto dall'allegato 2 dell'ordinanza Commissariale n° 5 del 24/8/2023;

### **ORDINA ALTRESI'**

#### **Per la Caccia al Cinghiale Nella Zona di Restrizione II:**

- **Nella Zona di Restrizione II, il divieto** dell'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e specie, compreso il cinghiale. È vietata l'attività venatoria nei confronti del cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia nelle attività di addestramento venatorie, purché nel rispetto del protocollo di bio-sicurezza di cui **all'Allegato n. 4 della Ordinanza Commissariale n. 5/2023**. L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori fino ad un massimo di 3.

#### **Per le Modalità di esecuzione del depopolamento della specie cinghiale:**

- L'attività di controllo del cinghiale effettuata ai sensi degli art. 19 e 19 ter della legge n. 157/92 e nel rispetto dell'art. 11, comma 4, della L. n. 394/91, deve essere svolta nel rispetto di

specifiche misure di **biosicurezza di cui all'Allegato 1 all'Ordinanza Commissariale n. 5/2023 e delle linee guida operative di cui all'Allegato 3**. Sono consentiti il prelievo selettivo e la girata che devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali. La girata è praticata nelle zone georeferenziate dagli Enti gestori delle aree protette o dagli Ambiti Territoriali di Caccia territorialmente competenti con un numero di bioregolatori da 4 a 8 e con l'uso massimo di tre cani. Le attività di abbattimento selettivo tramite girata possono essere svolte anche di notte, da veicolo e con l'utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento da parte dei bioregolatori.

Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamato i contenuti delle prescrizioni e divieti imposti con Ordinanza n. 5/2023 del 24 Agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina Africana (PSA) e successiva Ordinanza n. 9/2023 del 11/10/2023 del Presidente della Regione Basilicata, relative alle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana (PSA).

**Che, il presente provvedimento con l'allegato n° 1 -2 - 3 e 4 dell'ordinanza Commissariale n°5/2023, :**


- venga pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Grumento Nova;
- venga trasmesso a S.E. il Prefetto, al presidente del Parco Nazionale Val d'Agri Lagonegrese, al Comando Stazione Carabinieri di Grumento Nova, al Comando Carabinieri Forestali "Ente Parco" di Marsico Nuovo, al Comando Carabinieri Forestali di Viggiano, al Comando Polizia Locale, alla A.S. Potenza servizi igiene e sanità animale, al Responsabile dell'Area Tecnica e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente al fine di darne massima diffusione.

### **AVVERTE CHE**

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione oppure ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on - line del Comune di Grumento Nova (Pz).

**Grumento Nova, 13/10/2023**

IL SINDACO  
Dott. Antonio Maria IMPERATRICE



## **Allegato 1**

# **LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA.**

### **Allegato 1 (Ordinanza 24/8/2023 Commissario Straordinario GU n° 203 del 31/8/2023)**

L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione e' quello di contribuire alla riduzione della popolazione. Nelle zone di restrizione l'attivita' di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla Parte II e Parte I del dell'Allegato I regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana. Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (Parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attivita' di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorita' competente locale (ACL), del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto faunistico, trasmesso all'Autorita' competente locale (ACL) per approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovra' adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. **Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con le stesse e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.**

### **Formazione**

Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall'Autorita' competente locale (ACL) in collaborazione con l'Autorita' sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti faunistici ricompresi nelle aree di restrizione.

### **Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata**

E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale e' stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero puo' avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.

### **Campionamento**

Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorita' competente locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti.

### **Gestione delle carcasse**

Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un Centro di lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'Allegato VII del reg. (UE) n. 2020/687. Laddove non sia possibile l'invio presso lo stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione II sono destinate alla distruzione, le carcasse degli animali abbattuti in zona I possono andare all'autoconsumo ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), punto ii della presente ordinanza.

### **Abbigliamento e attrezzature**

Il personale autorizzato a svolgere le attivita' di manipolazione e gestione delle carcasse deve: indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili; utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati; riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

### **Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature**

In ogni istituto faunistico deve essere presente almeno una struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorita' competente locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti: disinfettanti per ambienti e attrezzature; acqua corrente ed elettricità; cella frigo/frigorifero o congelatore; pavimenti e pareti lavabili; un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento; barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali; un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario; contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento; barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

### **Corretto smaltimento dei visceri**

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati, con le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1069/2009, a impianti di smaltimento.

### **Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA**

Nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente immediatamente dopo l'abbattimento e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere puliti e disinfettati dopo aver rimosso le carcasse.

### **Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA**

In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorita' competente locale (ACL).

### **Pulizia e disinfezione della struttura**

Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorita' competente locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale

operativo delle pesti suine. L'Autorita' competente locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.

## **ALLEGATO 2**

### **Ordinanza 24/8/2023 Commissario StraordinarioGU n° 203 del 31/8/2023**

### **“Misure di Controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana”**

#### **MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITA' IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA.**

#### **Trekking**

- a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative e' consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonche' nelle pertinenze degli edifici;
- b) l'accesso ai sentieri e' consentito esclusivamente applicando le misure previste nell'allegato protocollo di biosicurezza; e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
- c) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche' praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attivita' sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attivita' di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attivita' di balneazione in fiumi e bacini dove tali attivita' siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
- d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e' vietato campeggiare o bivaccare;
- e) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera' provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus;
- f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attivita' agropastorali, soccorso, antincendio;
- g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di venti persone;

- h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;
- i) al termine dell'attività e' necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

**Biking** Nell'ambito di questa attività occorre:

- a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- b) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- d) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
- e) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attività di biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.

**Pesca dilettantistica**

Nella zona di restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e successive modificazione ed integrazione la pesca dilettantistica potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:

- a) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche' praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca dilettantistica;
- b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e' vietato campeggiare o bivaccare;
- c) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attività di pesca; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle soles delle calzature utilizzate per l'attività di pesca e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (manual 22 FAO-OIE African swine fever in wild boar ecology and biosecurity»);
- d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di

- biosicurezza; e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione;
- e) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attivita' di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le soles non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
- g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.

### **Competizioni di pesca sportiva**

L'effettuazione delle competizioni di pesca potra' essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:

- a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio); e' vietato parcheggiare auto nei prati;
- b) in ogni parcheggio sara' presente un contenitore con copriscarpe monouso da indossare prima della discesa al torrente ed un altro contenitore per la raccolta degli stessi al termine della gara di pesca, che verra' smaltito a cura dell'organizzatore;
- c) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza. Sara' anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio dei copriscarpe prima della loro rimozione, nonche' della suola degli stivali utilizzati per la pesca;
- d) sara' severamente vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;
- e) sara' proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione.

### **Attivita' agrosilvocolturali**

I criteri di concessione delle deroghe per le attivita' del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/594:

- a) l'area di cantiere di attivita' selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' competente locale (ACL) per territorio;
- b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere

con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA.

### **Monitoraggio ambientale e faunistico**

- a) al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
- b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
- c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
- d) è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
- e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività.

### **Ricerca di funghi [e tartufi]**

Per le attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:

- a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (quali ad es. Virkon, Virocid, Ecocid o sostanze ad azione equivalente) e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);
- b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
- c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle 48 ore successive all'attività di ricerca;
- d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
- e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi alimenti portati a seguito;
- f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, utilizzando spray a base alcolica a bassa aggressività, come da Allegato n. 4 alla presente Ordinanza.

## **Manifestazioni religiose**

Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:

a. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per le manifestazioni religiose, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile, pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal Sindaco, durante la settimana precedente, ivi compreso il giorno della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del piazzale del Santuario costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' competente locale (Servizio veterinario) per territorio;

b. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al Santuario con la viabilita' ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

c. che l'accesso al Santuario sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;

d. e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

e. che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei sentieri e che non si pratici alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso;

f. che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

g. che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare;

h. che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita';

i. che il pubblico partecipante provveda: ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo della manifestazione religiosa (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (candeggina (ipoclorito di sodio, cfr il manuale delle Pesti, reperibile sul sito del ministero pagina PSA). Ove possibile, a cura del comune, si potrebbe predisporre un punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon o prodotto equivalente);

j. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;

k. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;

l. che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

m. che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati;

n. che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati. Si precisa, infine, che sarà cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite di associazioni, pro loco e/o protezione civile.

### **Attività di campeggio nei boschi**

Spetta al Sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:

1. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per l'area campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile, pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal Sindaco, durante la settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. È necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del campeggio costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrata). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio. Al termine di ogni battuta dovrà essere predisposta apposita scheda contenente almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;

2. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al campeggio con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;

3. che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;

4. è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;

5. che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;

6. che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la

presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;

7. che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita';

8. che i partecipanti provvedano: ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo del campo (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al prelavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus (candeggina (ipoclorito di sodio, cfr il manuale delle pesti, reperibile sul sito del ministero pagina PSA). Ove possibile, a cura del Comune, si potrebbe predisporre un punto per disinfezione delle suole (bacinella con Virkon o prodotto equivalente).

9. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio;

10. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;

11. che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA; al lavaggio degli indumenti utilizzati;

12. che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbandonati. Si precisa, infine, che sara' cura del comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite della Polizia municipale.

### **Aree picnic**

Qualora l'Area picnic sia gestita dal comune, ente parco o privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul posto, si ritiene possibile lo svolgimento dell' attivita' di aree picnic nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:

1. che le aree di sosta, le aree antistanti l'area Picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'Area al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali in evidente stato di difficolta' all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' competente locale (Servizio veterinario) per territorio. Al termine di ogni giornata dovra' esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che puo' essere scaricato gratuitamente;

2. che l'accesso all'Area picnic sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o sterrate);
3. che l'accesso all'Area picnic sia consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza e' tassativamente vietato lasciare i cani liberi;
4. che il pubblico partecipante non esca all'Area picnic o dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;
5. che il comune/ente parco/privato individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della giornata;
6. obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il piu' rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata;
7. divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita'. Spetta al Sindaco emanare apposita ordinanza prevedendo che in caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede all'inibizione dell'utilizzo dell'Area picnic.

### **Transumanza/alpeggio**

Spetta al Sindaco, quale Autorita' sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:

- a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il governo degli animali, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA (ad es. candeggina);
- b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' prevedere una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso, al fine si suggerisce l'utilizzo dell'App Xcaccia che permette di tracciare l'attivita' di ricerca delle carcasse di cinghiale ed e' gratuita e di libero accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'Autorita' Competente Locale (ACL) per territorio; Spetta al Servizio veterinario di partenza ed a quello di destino verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario, con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del virus della PSA.

**Procedura:** l'allevatore dovra' effettuare istanza indicando la sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare il Servizio veterinario di destino. Nel corso delle attivita', inoltre, si rammenta che dovra' essere segnalato all'Autorita' competente locale (ACL) ogni eventuale ritrovamento di

carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà). Si precisa inoltre che la deroga si applica anche ad affittuari e proprietari di seconde case ubicate nella zona di restrizione II, nel rispetto delle misure di biosicurezza sopra riportate.

**Allegato n° 3**  
**(Ordinanza 24/8/2023 Commissario Straordinario**  
**GU n° 203 del 31/8/2023)**

**LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITA' DI**  
**CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA**  
**DI RESTRIZIONE II**

L'area della ZR II e' suddivisa in due fasce:

**A. dal confine esterno non inferiore a 10 km** , salvo barriere naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe da parte delle regioni per situazioni orografiche particolari, verso il cuore dell'area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA verso territori indenni) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali in abbattimento selettivo o abbattimento tramite girata con l'uso massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento;

**B. nella restante porzione residuale di territorio**, se esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km , salvo barriere naturali o artificiali, con possibilita' di deroghe da parte delle regioni per situazioni orografiche particolari, sopraindicati sino al cuore dell'area infetta (area a rischio di diffusione locale della PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso le misure piu' incisive possibili, ma comunque che determinino una scarsa movimentazione di cinghiali abbattimento tramite girata e battuta con l'uso massimo di tre cani per cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento.

Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio la ZR II non confini con una ZR I (ad esempio il mar Ligure) le azioni di controllo faunistico devono avvenire con le modalita' previste per la fascia B.

I comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base all'elenco delle zone sottoposte a restrizione per PSA di cui all'Allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 (e successive modificazioni ed integrazioni) e relativi regolamenti di esecuzione. Ai comuni i cui territori rientrano per piu' della meta' della loro estensione in zona A, si applicano le misure previste al medesimo punto.

Tali elenchi sono resi disponibili dalle regioni tramite gli osservatori epidemiologici degli II.ZZ.SS. territorialmente competenti che ne danno comunicazione all'Autorita' competente locale (ACL) e al Commissario straordinario alla PSA.

## **ALLEGATO 4**

**(Ordinanza 24/8/2023 Commissario Straordinario GU n° 203 del 31/8/2023)**

### **PROTOCOLLO ATTIVITA' ADDESTRAMENTO CANI E MANIFESTAZIONI CINOFILE**

#### **Linee guida per la prevenzione della PSA (peste suina africana)**

Il presente protocollo elenca le norme di comportamento che dovranno essere adottate dai comitati organizzatori delle prove di lavoro e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle suddette manifestazioni.

#### **Introduzione**

La peste suina africana (PSA) e' una malattia infettiva, altamente contagiosa e spesso letale, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus, che colpisce suini e cinghiali, e che e' in grado di causare elevata mortalita' nei suidi sia domestici che selvatici di qualsiasi eta' e sesso. Non e' trasmissibile agli esseri umani, ma ha un vasto potenziale di diffusione, tanto che un'epidemia di PSA sul territorio italiano potrebbe ripercuotersi pesantemente sia sul comparto produttivo suinicolo che sulle attivita' antropiche, conseguentemente alla definizione delle aree di restrizione dove vengono vietate le attivita' di campo.

Il virus e' noto per la sua alta resistenza alle condizioni ambientali e puo' rimanere vitale anche fino a cento giorni, sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi o resistendo alle alte temperature. Attraverso alimenti, materiali o mezzi contaminati veicolati dall'uomo, questo virus puo' effettuare salti geografici, che determinano la comparsa della malattia nelle popolazioni di cinghiali, anche a distanza di molti chilometri da quelle infette. A fronte dell'emergenza rappresentata dalla diffusione della peste suina africana dopo il rinvenimento di casi positivi nella popolazione di cinghiali tra Piemonte e Liguria, ENCI informa i comitati organizzatori ed i concorrenti della assoluta necessita' di adottare corrette pratiche di prevenzione, al fine di evitare di rappresentare vettori inconsapevoli del virus nel nostro paese.

#### **Prevenzione**

La malattia si diffonde per:

- contatto diretto (via oro nasale, contatto tra animali infetti);

- Le zecche molli tipo *Ornithodoros* sono vettrici capaci di esercitare un importante ruolo epidemiologico;
- contatto indiretto: la trasmissione indiretta puo' avvenire attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di residui di cucina anch'essi contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine, in modo non corretto.

Proprio con particolare riferimento alla trasmissione indiretta del virus, fondamentale risulta l'adozione di una serie di buone pratiche di prevenzione in caso di movimentazione di mezzi, animali e persone. Queste raccomandazioni sono particolarmente rivolte a chiunque (turisti, allevatori, cacciatori, dresseurs, etc.) provenga da aree in cui la malattia e' presente e puo', di conseguenza, rappresentare un veicolo inconsapevole di trasmissione del virus agli animali:

- disinfezione di veicoli;
- profilassi antiparassitaria contro le zecche;
- non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale;
- smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici;
- non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali;
- informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento di un cinghiale selvatico morto;
- per i conduttori cinofili: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli prima di lasciare le aree di addestramento e procedere ad una nuova pulizia e disinfezione una volta giunti presso il proprio domicilio.

### **Procedure da adottare in occasione delle prove di lavoro comitati organizzatori**

Con la «dichiarazione di accettazione per lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto del protocollo sulla prevenzione della diffusione della PSA» i comitati organizzatori dichiarano di aver preso visione, accettare e rispettare il protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonche' di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.

Il responsabile del Comitato organizzatore puo' indicare il Responsabile dell'applicazione del protocollo di prevenzione per la PSA nell'ambito della manifestazione (che puo' anche coincidere con il responsabile della stessa).

### **Concorrenti**

Con l'iscrizione alla prova di lavoro i concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare e rispettare il protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonche' di attenersi ai decreti

governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.

Partecipanti a qualsiasi titolo che provengono da zone rientranti nelle aree infette o nelle aree di sorveglianza:

- l'accesso alla prova e' consentito esclusivamente previa disinfezione del mezzo di trasporto ed utilizzo di un paio di calzature che non siano state utilizzate nella zona infetta.
- Prima di spostarsi sui terreni di prove il Comitato organizzatore garantirà comunque la disinfezione delle calzature dei partecipanti con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.
- I conduttori che provengono dalle zone infette o dalle zone di sorveglianza garantiscono mediante autocertificazione che i cani non hanno avuto accesso ai terreni infetti o aree di sorveglianza nei cinque giorni precedenti alla prova;
- di aver provveduto alla disinfezione di indumenti e scarpe e delle attrezzature per la conduzione dei cani con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.

**Pulizia e disinfezione:** le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfettate periodicamente. Prima della disinfezione si deve togliere la materia organica dalle coperture, superfici, veicoli, ecc.

### **Elenco disinfettanti efficaci nei confronti del virus della peste suina africana**

- Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico +dodecilbensensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S) 1% ;
- Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti Idrossido di sodio (soda caustica) 2%
- - Aspersione animali abbattuti stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m<sup>3</sup>, pH 10,4 -12) Carbonato di sodio (pH 11,6 - 95 °C) 40%
- Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili Ortofenilfenolo (Environ D) 1%;
- Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti Lysol 5%
- Camion, divise da lavoro, oggetti vari (fonte «Manuale operativo pesti suine Ministero della salute, Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali) Ipoclorito di sodio 1% Fonte: Effectiveness of chemical compounds used against African swine fever virus in Commercial available disinfectants Małgorzata Juskiewicz \* , Marek Walczak , Natalia Mazur-Panasiuk and Grzegorz Woźniakowski Department of swine diseases, national veterinary research institute, Partyzantow 57 Avenue, 24-100 Pulawy, Poland.

**Nota bene** Considerare i disinfettanti in polvere che vengono ricostituiti in soluzione al momento. Questo riduce molto il peso. Le soluzioni disinfettanti spesso hanno una durata limitata e non sono più efficaci (in alcuni casi cioè è visibile con un viraggio di colore)

**Lavaggio dei cani** Qualora necessario, la pulizia delle zampe del cane si effettua rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali (indicazioni FNOVI);

**Lavaggio e disinfezione attrezzatura per la conduzione dei cani** La disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale pettorina puo' essere effettuata con idonei prodotti di cui all'elenco precedente (Elenco disinfettanti efficaci nei confronti del virus della peste suina africana).